



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CATANIA**

Sezione Lavoro

In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11/05/2023, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G. 1066/2019, promossa da:

**MARIA RAPISARDA** (RPSMRA51R57B561P), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Puleo Leda;

*-ricorrente-*

contro

**I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;

e

**COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. D'Arrigo Ilenia;

*-resistenti-*

**Oggetto:** liquidazione TFS

**Conclusioni:** come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.

\*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Con ricorso depositato in data 29.1.2019 Rapisarda Maria, premettendo di essere stata assunta dal comune di Camporotondo Etneo in data 1.10.1978 con contratto di utilizzazione a tempo determinato *ex* L. 285/1977 e di essere stata stabilizzata in ruolo in data 1.6.1985 ai sensi della L. 39/1985, ha riferito di essere stata posta in quiescenza in data 27.7.2015 e di aver chiesto, di conseguenza, il riconoscimento dell'indennità di fine servizio per il periodo di lavoro

dal 1.10.1978 al 1.6.1985, ottenendo tuttavia la liquidazione del TFS per il solo periodo successivo alla stabilizzazione.

Ha quindi sostenuto che il periodo precedente all'immissione in ruolo era stato illegittimamente escluso dalla base di calcolo per la liquidazione del TFS, precisando che il diritto al pagamento della indennità anche per tale periodo era sorto al momento della cessazione dell'unitario rapporto di lavoro con il comune di Camporotondo Etneo, ossia nel 2015. Ha inoltre dedotto che, nonostante la tipologia di rapporto di lavoro non richiedesse il versamento di contribuzione INADEL, il Comune di Camporotondo aveva provveduto ad effettuare i relativi versamenti; quindi, richiamando l'art. 26 quater del D.L. 633/77, nonché la sentenza della Corte Costituzionale n. 208/1986, ha argomentato nel senso della spettanza della indennità di fine servizio per il servizio prestato fuori ruolo e chiesto accogliere le seguenti conclusioni: *“Condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riliquidazione dell'indennità di fine servizio maturata dalla ricorrente in relazione alle annualità dal 1978 al 1985, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo. -Condannare l'INPS ed il Comune di Camporotondo Etneo, anche in solido tra loro, a corrispondere l'indennità di fine servizio maturata dalla ricorrente, operata la riliquidazione a far data dal 1978, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo”*.

Si è costituito in giudizio l'INPS, eccependo il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 639/1970 e la prescrizione del diritto oggetto di domanda, nonché contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

Costitutosi tempestivamente in giudizio, il Comune di Camporotondo Etneo ha eccepito l'estinzione per prescrizione della pretesa fatta valere dalla ricorrente, sostenendo dovesse considerarsi quale *dies a quo* la data della sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 1986. Ha quindi contestato la base di calcolo utilizzata da parte ricorrente per la determinazione dell'importo dovuto, deducendo che dovesse considerarsi la durata biennale del lavoro prestato a tempo determinato, perché solo durante il biennio 1978-1980 il personale in questione non poteva essere iscritto ad alcun ente previdenziale. Ha dedotto, ad ogni modo, di avere regolarmente versato all'ente previdenziale (I.N.A.D.E.L.) tutti i contributi dovuti con riferimento anche ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di utilizzazione a tempo determinato ex L. 285/1978, compresa la ricorrente, ma che le relative somme erano state incamerate dall'ente previdenziale ma mai erogate ai lavoratori, né restituite al Comune.

Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: *“in via principale, rigettare le domande avversarie tutte spiegate contro l’ente odierno comparente, dichiarando prescritto il diritto vantato dalla ricorrente per tutti i motivi sopra esposti e, segnatamente, per non aver la ricorrente tempestivamente presentato l’obbligatoria istanza entro il termine prefissato dell’1.08.96;*

▪ *in via subordinata, ridurre il quantum dovuto per quanto di ragione;*  
▪ *in via riconvenzionale subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della ricorrente, condannare I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) a tenere il COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO manlevato ed indenne per qualsivoglia importo lo stesso fosse condannato a versare a parte ricorrente; ciò nei limiti di quanto a suo tempo versato a titolo contributivo e mai restituito dall’ente previdenziale al Comune odierno comparente; per l’effetto, a rimborsare le somme (anche per spese ed accessori) che il Comune dovesse esser costretto a corrispondere a parte ricorrente, nonché quelle anticipate per questa difesa”.*

L’udienza dell’11/05/2023 è stata sostituita ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.; all’esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.

2. In via preliminare, deve osservarsi che è infondata l’eccezione di giurisdizione in favore della Corte dei Conti sollevata dall’INPS, atteso che la controversia non riguarda il trattamento pensionistico, bensì l’indennità di fine servizio, materia che esula dalla giurisdizione esclusiva contabile così come delineata dall’art. 62 R.D. 1214/1934.

3. Tanto chiarito, il ricorso appare fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte, potendosi richiamare quanto già statuito con orientamento consolidato da questo Tribunale (Trib. di Catania, sez. lav. sentenze nn. 2339/2021; 192/2021; 1786/2021; 2868/2015) con argomentazioni che si ribadiscono e si fanno proprie a mente dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

3.1. Va in primo luogo rilevata l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto fatto valere da parte ricorrente.

Nella specie, ove si discute della computabilità nel TFS anche del periodo di servizio prestato prima della immissione in ruolo e, dunque, sostanzialmente, del diritto ad ottenere il relativo trattamento nella più elevata misura scaturente dal computo del servizio prestato in epoca precedente l’immissione in ruolo, il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto deve farsi coincidere con la cessazione del rapporto di lavoro, pacificamente avvenuta nel luglio 2015. Ed infatti, il diritto al pagamento dell’indennità di cessazione dal servizio relativa al periodo precedente l’immissione in ruolo, avvenuta l’1 giugno 1985, non matura al

momento della cessazione del periodo di servizio non di ruolo, bensì al momento della definitiva conclusione del rapporto, proseguendo quest'ultimo alle dipendenze del medesimo ente.

Corroborata tale conclusione quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza numero 24280 del 14 novembre 2014 ha avuto modo di affermare che se il rapporto di lavoro continua con il medesimo ente lo stesso deve considerarsi unitario con la conseguenza che anche il trattamento di fine servizio è unitario e non può che essere chiesto al momento della definitiva cessazione del rapporto.

**3.2.** Occorre quindi vagliare nel merito la fondatezza della pretesa volta alla rideterminazione delle somme dovute a titolo di indennità di fine servizio includendo nella base di calcolo anche il periodo di lavoro "non di ruolo" dal 1.10.1978 al 31.5.1985.

La domanda è rivolta da parte ricorrente in solido all'ente datore di lavoro e all'INPS. Reputa il Tribunale che essa debba trovare accoglimento nei soli riguardi del Comune di Camporotondo Etneo, datore di lavoro.

Prima di esplicitare le ragioni della decisione conviene dar conto che parte ricorrente è stata immessa nei ruoli organici dell'ente in data 1 giugno 1985 ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n. 39/1985; prima di allora la ricorrente era stata assunta in esecuzione della legge n. 285/1977 con presa di servizio del 1.10.1978 giusta contratto di utilizzazione a tempo determinato per la durata di dodici mesi, poi prorogato per effetto del D.L. 663/1979 (conv. in L. 33/1980).

La legge regionale n. 125/1980 prevedeva, all'articolo 7, che il personale di cui alla legge n. 285/1977 iscritto in apposita graduatoria regionale avrebbe continuato a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino alla definitiva immissione nei ruoli organici.

Ora, rileva il Tribunale come per i rapporti instaurati con la p.a. ai sensi degli art. 26 ss., l. 1 giugno 1977 n. 285 occorra distinguere lo *status* dei dipendenti non di ruolo - comune a tutti i "giovani", sia che abbiano avuto un rapporto a tempo determinato, sia che abbiano conseguito la stabilità, ma non siano stati ancora immessi in ruolo -, dal presupposto di legge che, convertendo il rapporto in una relazione a tempo indeterminato, garantisca la stabilità ancor prima della immissione in organico; la stabilità per i "giovani" di cui alla legge n. 285 non era, dunque, una previsione automatica per tutti, ma lo è divenuta solamente per coloro che hanno superato l'esame di idoneità (art. 26 ter e 26 quater, l. 29 febbraio 1980 n. 33). In ordine alla qualificazione di detti rapporti a tempo determinato la giurisprudenza amministrativa, da cui questo giudice non ha ragione di discostarsi, è consolidata nel ritenere che si tratti di rapporti

preliminari e precari, ancorché di natura pubblicistica, non assimilati per trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale a quello dei dipendenti non di ruolo (V. Consiglio di Stato, A.P. n. 1 del 7.2.1991; TAR Lazio, sez. 1°, n. 91 del 21.1.1994; Consiglio di Stato, Sez. 2°, pareri n. 1306/94 del 7.12.1994 e n. 609/95 del 14.6.1995).

La disciplina di detti rapporti a tempo determinato è contenuta nella legge n. 285/77 e successive modificazioni e nel relativo contratto di formazione e lavoro (che deve prevedere per iscritto, ai sensi dell'art. 8 di detta legge, il trattamento giuridico ed economico spettante). In particolare, gli ultimi due commi dell'art. 26 L. n. 285/77, come integrati dall'art. 20 D.L. 6.7.1978 n. 351 (convertito dalla L. 4.7.1978 n. 479), stabiliscono che i giovani destinati a progetti specifici predisposti dalle Regioni usufruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti Enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali.

L'art. 26 *quater* D.L. 30 dicembre 1979 (convertito dalla L. 29.2.1980 n. 33) ha attribuito solo agli assunti ex L. n. 285/77 che avessero superato il prescritto esame di idoneità e fossero stati iscritti nelle relative graduatorie, con trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale, fino all'immissione nei ruoli; ne consegue che per il periodo precedente (concernente il rapporto di lavoro a tempo determinato) ad essi non spettava il trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato. I rapporti di lavoro a tempo determinato non di ruolo istituiti con gli enti locali ai sensi degli artt. 28 e ss. L. n. 285/1977 si tramutano, dunque, in rapporti a tempo indeterminato (con conseguente iscrizione all'I.N.A.D.E.L., al quale fa carico l'indennità di fine rapporto) soltanto a partire e per effetto del superamento dell'esame di idoneità ex art. 26 *quater* comma I, D.L. 663/1979, conv. in legge con modificazioni con l'art. 1 L. n. 33/1980 e della iscrizione nelle graduatorie istituite per ogni ruolo organico.

Nella fattispecie, si è passati direttamente dalla forma del rapporto di lavoro non di ruolo a tempo determinato (sia pure prorogato, di fatto, fino alla conclusione degli esami di idoneità, con l'approvazione della relativa graduatoria definitiva da parte della Regione), all'immissione in ruolo, senza che abbia mai avuto luogo la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle more dell'immissione in ruolo. Ed infatti ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 39/1985 ("sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125") "*I posti in organico disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione, le province, i comuni [...] sono attribuiti con effetto dal 1° giugno 1985, entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente*

*legge o dalla pubblicazione delle graduatorie effettuata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 15 se posteriore, agli idonei negli esami espletati ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, che prestano servizio presso ogni singolo ente, per qualifiche uguali o equiparabili”.*

Come rappresentato dall'INPS e da parte ricorrente, prima del 1.6.1985 non aveva ancora avuto luogo la pubblicazione delle graduatorie di cui all'art 26 quater del D.L. 663/1979. Dunque, nel periodo precedente l'immissione in ruolo, la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa in virtù della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e, in disparte la circostanza dell'avvenuto versamento in concreto da parte dell'ente locale della contribuzione all'INADEL, in realtà non vi erano i presupposti per siffatta copertura previdenziale giacché a norma del citato articolo 26 quater del d.l. n. 633/1979 nel periodo di rapporto di lavoro a tempo determinato al personale in questione doveva corrispondersi il trattamento economico di base minimo dei dipendenti dello Stato, non potendo il detto personale essere iscritto ad alcun ente previdenziale.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 208/1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, d. lgt. C.P.S. 207/1947 nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dal medesimo articolo per il personale non di ruolo all'atto di cessazione del rapporto non sia dovuta in caso di passaggio in ruolo, deve riconoscersi alla ricorrente il diretto diritto alla riliquidazione dell'indennità di fine rapporto in modo tale che essa comprenda anche il periodo di servizio prestato fuori ruolo.

Di esso, tuttavia, non risultando che il rapporto abbia acquistato stabilità prima della immissione in ruolo, periodo a decorrere dal quale l'Istituto previdenziale ha preso le mosse per la liquidazione del TFS, deve porsi il pagamento a carico dell'ente datore di lavoro; ne consegue che il Comune resistente va condannato a corrispondere la differenza tra il TFS liquidato e quello che sarebbe dovuto spettare alla ricorrente tenendo conto del periodo precedente alla immissione in ruolo, vale a dire dal 1.10.1978 al 31.5.1985.

Ai fini della quantificazione delle somme spettanti alla ricorrente è stata disposta consulenza tecnica contabile, all'esito della quale il nominato CTU ha ritenuto: *“la indennità di fine servizio dovuta alla ricorrente per l'intero periodo di servizio dal 1° gennaio 1978 al 30 novembre 2015 (incluso il periodo pre ruolo da gennaio 1978 ad aprile 1985) risulta di euro 52.814,50 netto e, conseguentemente, detraendo l'importo parimenti al netto di 41.750,08 già liquidato con mandato nr. 9000103331 del 06/06/2016 (v. doc. 4 in ricorso) residua una differenza ancora dovuta a titolo di indennità di fine servizio di euro 11.064,42 netto”.*

Il CTU ha fornito esauritive repliche alle osservazioni mosse dal Comune, ribadendo le proprie conclusioni con motivazioni chiare e pienamente condivisibili, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti, anche in punto di computo dell'intera anzianità di servizio della ricorrente (pari a 37 anni e 11 mesi) e delle modalità di calcolo delle frazioni di anno ex art. 4 L. 152/1968 (*“le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero”*).

Tuttavia, la somma dovuta a parte ricorrente a titolo di indennità di fine servizio va limitata all'ammontare già quantificato in ricorso, pari a € 10.666,83, stante la specifica formulazione in tal senso delle conclusioni, da ultimo, con le note di trattazione scritta del 3.5.2023 ove parte ricorrente ha chiesto nello specifico condannarsi le parti resistenti *“a corrispondere l'indennità di fine servizio maturata dalla ricorrente, operata la riliquidazione a far data dal 1978 al 1985, come esposto in narrativa dell'atto introduttivo pari ad € 10.666,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo”*. La condanna al pagamento del maggior importo accertato dal CTU, invero, appare preclusa alla luce delle specifiche richieste da ultimo formulate da parte ricorrente, in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c. secondo cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

Alla somma sopra indicata vanno aggiunti gli interessi e non anche la rivalutazione monetaria, in ragione del carattere pubblico del rapporto e del disposto dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994.

4. Rimane da esaminare la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Camorotondo Etneo nei confronti dell'INPS in ragione dei versamenti effettuati nel corso del rapporto di lavoro non di ruolo della ricorrente.

Va sul punto rilevata la decadenza della parte dalla suddetta riconvenzionale, in ragione della mancata formulazione dell'istanza di modifica del decreto di fissazione della prima udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., sicché la domanda risulta inammissibile.

5. Le spese di lite, attesa la complessità della normativa di riferimento, devono integralmente compensarsi tra tutte le parti.

Le spese di CTU, stante la specifica limitazione della domanda in punto di *quantum*, come da note del 2 e del 5 maggio 2023 di parte ricorrente, sono poste in solido a carico di quest'ultima e del Comune di Camorotondo Etneo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1066/2019 R.G. così statuisce:

**accoglie** la domanda della ricorrente Maria Rapisarda nei confronti del Comune di Camporotondo Etneo e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.666,83 a titolo di indennità di fine servizio per il periodo di servizio non di ruolo, come indicato in parte motiva, oltre interessi sulla sorte capitale dalla maturazione e fino al soddisfo;

**dichiara** inammissibile la domanda riconvenzionale del Comune di Camporotondo Etneo;

**compensa** le spese di lite tra le parti;

**pone** le spese di CTU in solido a carico di parte ricorrente e del Comune di Camporotondo Etneo.

Catania, 31/05/2023

La giudice del lavoro  
*Chiara Cunsolo*